

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO con contestuale giudizio cautelare

Nell'interesse della sig.ra CALABRO' CARMEN ROBERTA nata a Messina il 05\01\1981 residente in Ali Terme (ME) via C\da San Giuseppe cod. fisc. CLBCM81A45F158M ed elettivamente domiciliata in via S.Maria del Selciato, 4 presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi che la rappresenta e difende per mandato allegato al presente atto (pec avvalessi@pec.giuffre.it cod. fisc. LSSFPP60M16F158F)

Contro

ASM azienda servizi municipalizzati di Taormina in persona del suo legale rappresentante pro tempore p. iva 01982940833 con sede legale in Taormina via Mario e Nicolò Garipoli 98039 Taormina (ME)

In punto

Annulamento in parte della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali future assunzioni a tempo indeterminato di n. 6 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato aventi caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di ausiliario del traffico con parametro retributivo 151 del corrispondente ccnl autoferrotranvieri – e segnatamente nella parte in cui non viene data la giusta collocazione in graduatoria alla ricorrente che ha ragione di rivendicare la 5 ^ posizione ; - Nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento: a tutti i verbali della Commissione di



valutazione; ove occorra, e in parte qua, al Bando di concorso e del relativo regolamento del personale della azienda ASM laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse per la evidente violazione di legge; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

Del diritto dell'odierna ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria definitiva tra i vincitori del concorso essendosi classificata al 5 ^ posto nonché, occorrendo, per la condanna della ASM al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica e/o di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del chiesto reinserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

-----=====0o0=====-----

La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria da cui attingere n. 6 unità di personale idonee all'espletamento del ruolo di ausiliario del traffico .

La candidata presenta regolare domanda nel corso della quale autocertifica il possesso dei titoli previsti dal bando e raccolti, giusto contratto di servizio, dalla azienda ALES SRL incaricata della selezione del personale.

Si precisa che la azienda ALES SRL era stata incaricata di acquisire e verificare la documentazione dei candidati e redigere una graduatoria provvisoria che ha visto coinvolti n. 68 candidati partecipanti al concorso dianzi cennato.

Nella graduatoria provvisoria redatta dalla precitata azienda, la ricorrente viene collocata al 6 ^ posto con l'attribuzione di un punteggio di 55 e successivamente a seguito delle revisioni chieste da alcuni candidati la stessa viene collocata al 7 ^ posto della graduatoria provvisoria mantenendo il punteggio di 55 .



Viene pertanto espletata la prova pratica dei candidati ammessi e presenti per un totale di 11 candidati che vengono giudicati tutti idonei per cui viene stilata la graduatoria definitiva successivamente pubblicata sul sito Istituzionale di ASM Taormina e dove la ricorrente viene collocata al 10[^] posto rispetto al fabbisogno di 6 unità da avviare al lavoro con contratto a tempo pieno ed indeterminato .

La ricorrente ha ragione di ritenere che la procedura concorsuale presenta delle anomalie anche in funzione della corrispondente violazione di legge che hanno distorto ed influenzato il risultato finale in termini di corretto posizionamento dei candidati nella graduatoria di merito definitiva .

Va rilevato preliminarmente che la ricorrente si è classificata a pari merito con altri sette candidati che hanno riportato il medesimo punteggio di 55 .

La ricorrente ritiene che la sua giusta collocazione sia al 5[^] posto della graduatoria così come stabilito in via provvisoria da ALES srl che ha evidentemente tenuto correttamente conto dell'insieme delle applicazioni delle precedenze e delle preferenze a cominciare dalla applicazione del criterio della precedenza al più anziano anagraficamente in evidente violazione di legge .

Infatti la scelta della società a partecipazione pubblica di valorizzare il più anziano in luogo del più giovane ha pregiudicato il diritto alla assunzione certamente maturato e spettante alle ricorrente che , al più, si sarebbe collocata al 6[^] posto della graduatoria e dunque già avviata al lavoro così come avvenuto per coloro i quali rivestivano dalla prima posizione alla sesta posizione in graduatoria .

Nei loro confronti è stato stipulato il relativo contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato .

La ricorrente avrebbe solo la legittima aspettativa di una implementazione del fabbisogno organico entro la durata e la vigenza della graduatoria definitiva.



Si eccepisce sul punto la violazione di legge relativamente al punto 9 dell'avviso di selezione pubblica in quanto in contrasto con il profilo normativo di cui al dpr 487\94 e successiva modifica ed integrazione di cui al Dpr 82\2023 che stabiliscono che a parità di titolo e di merito, l'ordine di preferenza è costituito dalla minore età anagrafica e non già dalla maggiore età anagrafica .

Ove del caso l'azienda a partecipazione pubblica avesse voluto derogare a tale principio normativo avrebbe dovuto motivare le ragioni di tale diversa scelta che evidentemente va contro lo spirito della normativa nazionale .

L'aver privilegiato senza alcuna ragione apparente, coloro che, a parità di punteggio possiedono una maggiore età anagrafica, si pone in aperta violazione delle disposizioni contenute nel regolamento generale concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni .

Invero a prescindere dal contenuto del disposto di cui all'art. 9 del bando a proposito della approvazione della graduatoria, sussiste in capo alla amministrazione ampia discrezionalità nella individuazione dei titoli di accesso ad un concorso pubblico per l'assunzione alle dipendenze della amministrazione .

Più in generale in tema di concorsi pubblici si ritiene che le amministrazioni siano titolari di ampia discrezionalità in ordine alla individuazione sia dei titoli di accesso ad un concorso sia dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati e che l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice salvo che la discrezionalità utilizzata dalla PA non sia caratterizzata da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità e/o arbitrio (Tar Sicilia del 03\12\2021 Tar Lazio 07\11\2019) .

Vi è di più !



La ricorrente ha lavorato con la qualifica di ausiliaria del traffico dal mese di aprile al mese di luglio 2023 ed in scadenza contratto le è stato rinnovato il rapporto di lavoro a tempo determinato sino al 08 ottobre 2023 per un complessivo di mesi 6 .

Inoltre la ricorrente ha avuto altre pregresse esperienze lavorative con ASM nell'anno 2019 per cui è perfettamente formata ed idonea alla mansione .

È logico anche che alla scadenza del contratto fosse titolare di un corrispondente diritto di trattamento assistenziale per lo stato involontario di disoccupazione come effettivamente avvenuto .

Sul punto va richiamato il disposto di cui all'art. 19 sulla gestione del personale in materia di società a partecipazione pubblica che prevede espressamente l'applicazione delle disposizioni giuslavoristiche sui rapporti di lavoro ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi .

Non senza infine evidenziare, per quanto di interesse che le modalità per il reclutamento del personale debbano avvenire nel rispetto dei principi anche di derivazione europea di trasparenza pubblicità e imparzialità e comunque nel rispetto della normativa generale di cui al decreto legislativo 165\2001 sul pubblico impiego.

Si censura l'operato di ASM sotto altro profilo relativo alla concomitante violazione di legge .

A tal fine, va preliminarmente affermato, in primo luogo, che non sussiste, in capo agli idonei non assunti, "un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico.



Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale”.

Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di diverse procedure (nella specie di conferimento di incarichi esterni e di mobilità esterna) per la copertura dei posti resisi vacanti, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione il cui sindacato è rimesso al Giudice .

L'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

La più recente disciplina del pubblico impiego (a partire dall'art. 35, comma 5-ter, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego), del resto, individua nello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica e ne rafforza il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle Amministrazioni per la gestione delle procedure selettive.

All'Amministrazione che voglia determinarsi diversamente si impone dunque un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria.



Dunque, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione.

L'amministrazione odierna resistente dai comunicati stampa e dagli incontri con le sigle sindacali ha ribadito il proprio indirizzo politico ad assumere gli interinali al posto dello scorrimento delle graduatorie.

Si vuole procedere alle assunzioni stagionali e in prospettiva di apprendisti a part time verticali consentendo così un ingente risparmio economico rispetto ai contratti assunzionali a tempo indeterminato sempre a dire della amministrazione resistente ma senza dati di bilancio.

Attualmente per le tre qualifiche di maggiore interesse stante il concomitante notevolissimo incremento del flusso turistico taorminese, mediante le agenzie di somministrazione del personale si stanno avviando al lavoro autisti di linea, cassieri per i parcheggi e ausiliari del traffico stipulando contratti di durata non superiore ai 45[^] giorni con possibilità di sicura proroga.

Successivamente l'amministrazione, giusta dichiarazione dell'attuale direttore generale di ASM, intenderebbe procedere con l'assunzione di apprendisti con contratti par time del tipo verticale.

Ove così fosse, l'indirizzo politico assunzionale di ASM è totalmente errato nella misura in cui si adotti la scelta di non attingere dalla graduatoria di un concorso già espletato e con una graduatoria definitiva.

Lo ha affermato anche recentissimamente il Tar Campania-Napoli, sezione V, nella sentenza 27 giugno 2023, n. 3870 nella quale, a conferma dell'orientamento già espresso nella stessa direzione in altre recenti pronunce del giudice amministrativo, si evince che il differente orario di lavoro non può costituire un elemento discriminante nella scelta, tanto più quando vi sono soggetti afferenti alla



medesima categoria nonché qualifica e profilo professionale previsti nel proprio fabbisogno di personale.

Il punto cardine della decisione è il fatto che, in ogni caso, la quantità del tempo lavoro previsto nella selezione, la cui graduatoria è oggetto di scorrimento, non incide il profilo della concorsualità, atteso **che anche per l'assunzione a tempo parziale deve essere svolta una selezione analoga a quella per il tempo pieno.**

L'assunzione pertanto di lavoratori in apprendistato sia per cassieri che per ausiliari del traffico che di operatori di esercizio (autisti) non costituisce con i bandi di concorso espletati alcuna distonia visto che con il contratto di lavoro a part time, sebbene la prestazione si articoli in un numero di ore inferiore al tempo pieno, l'oggetto della prestazione lavorativa resta il medesimo, nulla mutando rispetto a professionalità, competenza e preparazione richieste per coprire lo specifico profilo lavorativo, fermo restando l'incidenza su un piano meramente quantitativo, afferente alla concreta articolazione temporale della prestazione. Nulla toglie inoltre sulla possibilità di trasformazione in tempo pieno del rapporto di lavoro a tempo parziale (e viceversa), che costituisce un possibile e naturale sviluppo del contratto di lavoro, legato a contingenze di tipo organizzativo e/o finanziario, che riguardano per lo più l'ente e che certamente esulano da aspetti connessi all'oggetto della prestazione lavorativa ed ai requisiti richiesti per poter ricoprire quel determinato profilo professionale, nell'ambito della categoria contrattuale di appartenenza.

E questo, oggi, è ancora più semplice stante, per i comuni e le province il superamento delle regole del turn-over a favore di quelle della sostenibilità finanziaria di cui all'art. 33 del DL 34/2019 ed in perfetta coerenza logico



normativa con il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs 175\2016 .

Di fatto, in conclusione, il passaggio da part time a full time o da full time a part time concerne una mera modificazione quantitativa delle ore lavorate dedotte in contratto, senza che si verifichi novazione del rapporto lavorativo, restando identico l'inquadramento professionale e la categoria di appartenenza, con la conseguenza di aversi esclusivamente una maggior spesa per l'ente altro che risparmio e contenimento delle risorse finanziarie così come giustificato dall'attuale direttore generale .

Attualmente infatti l'ASM sostiene il costo per l'azienda che fornisce i lavoratori somministrati ivi compreso anche il ricavo di impresa della azienda somministrante e con il relativo impegno finanziario avrebbe già potuto garantire livelli occupazionali per gli idonei con contratto a part time e senza necessità del periodo di formazione trattandosi di personale già formato essendo previsto tra i requisiti esperienze lavorative specifiche del settore .

La sintesi è presto fatta. Affinché si possa utilizzare una graduatoria – propria – è sufficiente che vi sia corrispondenza sostanziale tra le categorie professionali di inquadramento del contratto collettivo nazionale di comparto nonché del profilo professionale ricercato.

Si eccepisce ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITA' IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA INGIUSTIZIA oltre che ISTRUTTORIA INCOMPLETA ED INSUFFICIENTE.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.



Nelle more della definizione nel merito del presente gravame la ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente .

La ricorrente come dimostrato e non contestabile è vincitrice di concorso e sarebbe stata avviata al lavoro sottoscrivendo il relativo contratto se si fosse fatta corretta applicazione delle norme di diritto in materia di precedenza e preferenza per le ragioni meglio espresse nel presente giudizio.

Va precisato che allo stato la copertura dei 6 ^ posti è stata completata ma il primo classificatosi è stato escluso dal concorso per insussistenza dei titoli dichiarati ; due candidati vincitori ed avviati al concorso si sono dimessi volontariamente ; un candidato vincitore di concorso ed avviato al lavoro ha chiesto di essere collocato in aspettativa mentre colui che precede in graduatoria la ricorrente si è attribuito punti 10 arrivando così a 65 per il servizio militare che invece non gli competono dovendo invece assegnarsi il giusto punteggio di 55 .

Si aggiunga che l'orientamento assunzione della amministrazione è quello del lavoro somministrato cui fa seguito il contratto di apprendistato a part time sicuramente con una durata maggiore rispetto alla scadenza biennale della graduatoria che vedrebbe pertanto vanificata ogni aspettativa della ricorrente alla sua assunzione e la cui esclusione confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del



procedimento di reclutamento dal momento che ha superato le prove del concorso e vanta un curriculum di assoluta eccellenza.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire alla ricorrente la sua assunzione in servizio .

Si impone pertanto la reimmissione della ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, pari a posto 5 ^ salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta incontrovertibilmente sussistere il requisito del fumus boni iuris.

Non è fuori luogo precisare che, in via cautelare, non è necessaria la piena dimostrazione del diritto fatto valere nel merito, ma è sufficiente la probabile esistenza dello stesso.

Relativamente al periculum in mora la deducente attualmente è inoccupata e priva di reddito per cui versa in condizioni di assoluta difficoltà avendo confidato nella sicura assunzione .

-----=====0o0=====-----

Per quanto sopra esposto e per quant'altro si fa riserva di esporre e dedurre nei modi e termini di legge si chiede , piaccia alla giustizia dell'adito Tribunale di Messina previa fissazione della prescritta udienza di comparizione e trattazione di volere accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI ,

1) voglia disporre, previa tutela cautelare, l'annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, , consequenziali, presupposti o comunque connessi collocando la ricorrente al posto 5^ della graduatoria finale



con la totalizzazione di punti 55 e privilegiando il requisito della più giovane età anagrafica rispetto a quello adottato ai fini della preferenza e precedenza nella graduatoria ;

2) Nel merito accertare e dichiarare la nullità del bando di concorso e per quanto di interesse del REGOLAMENTO DEL PERSONALE DI ASM per la violazione del DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 “ Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica” e segnatamente del II capoverso dell’art. 9 del bando di concorso anch’esso impugnato;

3) Conseguentemente ritenere erronea la approvata graduatoria per le motivazioni in ricorso e, in accoglimento dello stesso annullare tutti i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere legittimamente inclusa nella graduatoria definitiva della selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali future assunzioni a tempo indeterminato di n. 6 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato aventi caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di ausiliario del traffico parametro retributivo 151 del CCNL Autoferrotranvieri e dunque quale candidata collocatasi al posto 5 ^ tra quelli avviabili al lavoro mediante stipula del relativo contratto;

4) conseguentemente condannare la ASM azienda servizi municipalizzati taorminese in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla costituzione del rapporto di lavoro con la ricorrente con decorrenza giuridica ed economica che verrà ritenuta di giustizia quale ausiliaria del traffico parametro 151 CCNL Autoferrotranvieri;

5) accertare e dichiarare illegittimo l’indirizzo assunzionale di ASM per il tramite della agenzia per il lavoro che ha avuto delegato l’intero processo di recruiting e ciò per evidente violazione di legge e delle stesse disposizioni del



T.U. sulle aziende a partecipazione pubblica nonché successivamente a costituire contratti di apprendistato a part time verticale eludendo così l'obbligo dello scorrimento della graduatoria tra coloro i quali sono stati dichiarati idonei;

5) Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ;

5) In via istruttoria si chiede disporsi informazioni presso le sigle sindacali e segnatamente della sigla FAISA CISAL e UIL TRASPORTI sull'indirizzo politico assunzionale della azienda ASM nonché l'audizione del direttore generale FF Bartorilla dott. Giuseppe sul concertato indirizzo assunzionale della ASM circa l'utilizzo della agenzie di somministrazione lavoro e sulla stipula di contratti di apprendistato a part time verticale per le figure professionale già oggetto di procedura selettiva pubblica con le graduatorie finali approvate e pubblicate nonché il relativo onere finanziario . SI chiede che venga ordinato a ASM la produzione in giudizio dei contratti di lavoro stipulati con i vincitori del concorso ; riservata al prosieguo ed anche all'esito della costituzione avversaria ogni ulteriore richiesta istruttori anche con i poteri ex officio del Giudice .

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed è esente dal contributo atti giudiziari per la dichiarazione reddituale prodotta dalla ricorrente .

Si producono i documenti come da separato indice.

Messina 11 luglio 2024

Avv. Filippo Alessi



MANDATO PROFESSIONALE

La sottoscritta CALABRO' CARMEN ROBERTA nata a Messina il 05/01/1981 residente in Ali Terme (ME) via C/da San Giuseppe cod. fisc. CLBCM81A45F158M con il presente atto nomina e costituisce suo difensore l'avv. Filippo Alessi cod. fisc. LSSIFPP60M16F158F pec avvalessi@pec.giuffre.it del foro di Messina affinché la rappresenti e difenda nel procedimento di impugnazione della graduatoria approvata da ASM per la selezione pubblica di ausiliario del traffico innanzi TRIBUNALE DI MESSINA sezione lavoro e contro la ASM Taormina azienda servizi municipalizzati.

Conferisce al nominato difensore ogni potere procuratorio in ogni stato fase e grado del presente procedimento anche in fase di reclamo mediazione ivi compresa la facoltà di richiedere la conciliazione giudiziale od altro istituto all'uopo ritenuto deflattivo del contenzioso. Presa visione sull'informativa dei dati sensibili nonché di quella relativa al d.lgs. 56/2004 esprime il consenso previsto dalla legge 675/1996 in relazione al trattamento dei dati personali da parte dell'avv. Alessi Filippo per le finalità indicate nonché il consenso alla diffusione e trasferimento all'esterno dei dati stessi. Dichiaro di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto già esperito con esito negativo. Dichiaro inoltre di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro altresì di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Dichiaro di essere stata informata della complessità del caso e di essere stata edotta della sussistenza di polizza assicurativa per il rischio professionale da parte dell'avv. Alessi contratta con la compagnia GENERALI S.p.a. Messina li 10 luglio 2024

Carmen Roberto Calabro'

Anche per autentica

Filippo Alessi

